

REVISIONE

di **ANDREA SCAINI**

Revisori, sindaci, indicatori e prevenzione della crisi

Al di là di proroghe e slittamenti, tutta la parte sulla composizione negoziata, di imminente applicazione, impone da subito un vero e proprio salto culturale all'intera categoria dei professionisti d'impresa.

E' di estrema attualità il contenuto del D.L. 118/2021, di parziale riforma e differimento di termini del Codice della crisi di impresa, che reca spunti utili ad effettuare una serie di riflessioni. In questo contesto, è necessario anche rimettere mano alla normativa sull'obbligo di istituzione dell'organo di controllo e/o del revisore sia delle S.p.A. sia delle S.r.l., compreso il **problema dell'equo compenso** che non può più essere rimesso al mercato o alla trattativa delle parti, pena lo scadimento qualitativo di questi organi. Su questo argomento è emblematico l'emendamento approvato nei giorni scorsi in fase di conversione del D.L. 118/2021, che fa slittare le nomine delle S.r.l. all'approvazione del **bilancio relativo al 2022** che è, purtroppo, l'indice della non volontà di risolvere la questione.

L'evolversi delle **direttive comunitarie** in materia di superamento della crisi (da ultima la n. 1023/2019) sta spostando infatti l'asse degli strumenti di superamento negoziale della crisi su base privatistica o semi-privatistica. Tale fattore ha però un effetto esponenziale sulle responsabilità a carico degli organi sociali che dovranno affrontare le procedure concorsuali, per ritardo nell'assumere provvedimenti o per fattori esogeni non adeguatamente governati o per il ricorrere di entrambi i fattori.

Come precisato tempo fa da Assonime (circolare n. 19/2019), tutto ruota intorno a una serie concetti e accertamenti fattuali che sono concentrici tra loro, che si incardinano con le funzioni di vigilanza e iniziativa dell'organo di controllo e che devono essere identificati nelle seguenti normative: a) l'obbligo civilistico (unica parte in vigore del nuovo Codice della crisi fin da marzo 2019) da parte dell'imprenditore e degli amministratori di adozione di **adeguati assetti organizzativi**, amministrativi e contabili finalizzati anche alla precoce emersione dei segnali della crisi; b) l'inadeguatezza di rappresentazione numerica della **situazione aziendale** dello stato patrimoniale e del conto economico redatti in base al Codice Civile, con una conseguente funzione informativa importante delle parti discorsive della nota integrativa; c) la sussistenza dei requisiti di **continuità aziendale**, visti sia nell'ottica del principio contabile OIC 11 sia del principio di revisione ISA Italia 570, il cui obiettivo accertamento dipende anche e soprattutto da una corretta valutazione e riclassificazione di alcune voci critiche del bilancio, senza le quali qualunque indicatore non servirebbe a nulla, e dopo avere verificato la tenuta positiva del patrimonio netto; d) la verifica, a regime, della tenuta dei flussi finanziari prodotti dalla gestione ordinaria (Free Cash Flow From Operations) rispetto all'indebitamento complessivo strutturale scaduto o in scadenza entro 12/24 mesi; questo è un elemento comune e sostanzialmente coincidente con l' **indicatore DSCR**, calcolato in modo più o meno semplificato, proposto anche quale indicatore principale della crisi dalla precedente normativa e dal CNDCEC; e) la consapevolezza dei concetti di **crisi reversibile**, di crisi irreversibile e di insolvenza. Gli elementi di cui alle precedenti a) e d) costituiscono la base numerica e qualitativa del **test pratico** e della **check-list** previsti, rispettivamente, nella sezione I e nella sezione II del documento allegato al D.M. Giustizia 28.09.2021, attuativo di alcuni aspetti della nuova procedura di **composizione negoziata della crisi** di impresa prevista dal D.L. 118/2021.

Particolarmente significative sono le parti della check-list riguardanti il requisito dell'organizzazione dell'impresa e la rilevazione della situazione contabile e dell'andamento corrente, che sono assolutamente coerenti con quanto imposto dal Codice Civile in termini di corretti assetti organizzativi e con quanto previsto nell'escalation valutativa dei punti da 21 a 24 del principio OIC 11.

Come si sta ampiamente dibattendo in dottrina, le nuove procedure di composizione negoziata della crisi dipendono esclusivamente dalla capacità di azienalisti e imprese di attuare quel **salto culturale** da decenni predicato, ad esempio, dal cultore delle *balanced score card*, Robert Kaplan, con il concetto che " *non si può gestire ciò che non si può o non si riesce a misurare e che solo ciò che si misura è ciò che si ottiene* ".

E' una riflessione che deve essere fatta propria dall'intera categoria dei professionisti d'impresa. Senza indugio, oltretutto.